

A tutto il Personale

## CIRCOLARE N° 008 DEL 22/09/2020

**Oggetto: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)**

Nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e della tutela dei “**lavoratori fragili**” (Art. 41 D.lgs. 81/08 ed Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020), si inviano le seguenti precisazioni, necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela, qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di lavoratore fragile.

Il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile e intende avvalersi della sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente è tenuto a:

- a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;
- b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione medica INPS;

Una volta in possesso della sopraelencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini del suo riconoscimento quale “lavoratore fragile” (*doc allegato 1*).

La scuola provvederà a segnalare al medico competente la richiesta pervenuta e a fissare un appuntamento con il lavoratore interessato.

Il lavoratore non dovrà indicare, nella richiesta di visita, la patologia per la quale chiede il riconoscimento dello *status* di “fragilità” né dovrà allegare certificazioni di alcun genere. Tutti i documenti attestanti le patologie rilasciati dal medico di famiglia, dagli specialisti, dall'INPS ecc. dovranno essere presentate direttamente al medico competente e mai alla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti

---

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93*